

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 22 d'ord.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per il Servizio di Assistenza Domiciliare e per il Servizio di consegna pasti a domicilio.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'**Ufficio di Presidenza** dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data **16 giugno 2017, alle ore 15.40**, sotto la **Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell** e con l'assistenza del **Segretario sostituto, dott. Roberto Russi** e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N.	COMUNE	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.
1	CAMPOFORMIDO	ZULIANI Davide (delegato)	X	
2	POZZUOLO DEL FRIULI	TURELLO Nicola	X	
3	PRADAMANO	MOSENTA Enrico	X	
4	TAVAGNACCO	MAIARELLI Gianluca	X	
5	TRICESIMO	-		X
6	UDINE	HONSELL Furio	X	

Presenti N. 5

Assenti N. 1

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e ss.mm.ii;

DATO ATTO che con decorrenza dal 01 gennaio 2017 è stata istituita l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e che dal 1 gennaio 2017 il sistema locale dei servizi sociali è transitato in capo all'Unione medesima;

VISTE le disposizioni contenute nell'art. 56 ter della L.R. n. 26/2014 come introdotte dall'art. 28 della L.R. 20/2016 con particolare riferimento al mantenimento della validità delle convenzioni in essere fra i Comuni associati per la gestione dei servizi sociali, in quanto compatibili, sino all'adozione dei Regolamenti delle Unioni, nonché la previsione per i Comuni migranti in una Unione diversa rispetto all'originario ambito del Servizio Sociale di appartenenza, che la prestazione dei servizi è garantita dall'Unione insistente nell'ambito territoriale di provenienza, sino al completamento delle procedure di trasferimento dei rapporti giuridici e del personale, fatte salve le regolarizzazioni contabili;

RICHIAMATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 *ter* sopra citato e s.m.i. nelle more dell'adozione del Regolamento dell'UTI per la gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali, la Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, che all'art. 4, comma 2, lettera b), punto 1), prevede tra i servizi, gli interventi e le attività realizzate e gestite in forma associata, il servizio di assistenza domiciliare e i servizi integrativi;

RILEVATO CHE la gestione del servizio de quo deve essere effettuata a favore della popolazione residente in tutti i Comuni già aderenti al precedente Ambito Socio Assistenziale n. 4.5 dell'Udinese;

RILEVATO che in questo contesto viene garantito dal Sistema Locale Servizi Sociale anche la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e dei Servizi Socio assistenziali di sostegno e promozione della domiciliarità;

DATO ATTO che trattasi di attività posta in essere ed utilizzata a richiesta dell'utente e che non è dichiarata gratuita per legge nazionale o regionale e che per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti;

DATO ATTO che fino a tutto il 2015, la compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti beneficiari era determinata da un sistema cosiddetto a scaglioni di ISEE;

CONSIDERATO che per effetto dell'applicazione del suddetto sistema minime variazioni dell'ISEE vicino agli importi soglia determinavano importi di compartecipazioni molto diversi e

anche molto significativi;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2016 è stato deliberato il passaggio a un sistema di compartecipazione parametrico per cui a decorrere dal mese di settembre 2016, sia per il servizio di assistenza domiciliare che per il servizio pasti a domicilio, le tariffe vengono individuate al base al singolo ISEE e non per fasce;

CONSIDERATO che a tal fine si sono individuati i seguenti parametri, sia per il servizio di assistenza domiciliare che per il servizio pasti a domicilio:

Parametro	Importo euro	Note
Soglia di gratuità	Fino a 6.000,00	Parametro assimilato alla soglia di accesso alla Misura Attiva di Sostegno al Reddito (LR 15/2015 e ss.mm.ii.)
Soglia di compartecipazione massima	Oltre 30.000,01	Parametro assimilato alla soglia di accesso per il Fondo per l'Autonomia Possibile
Importo massimo SAD	20,00	
Importo massimo servizio pasti	8,15	
Deroga ai parametri (per gratuità servizio)		Possibile su relazione dell'assistente sociale in ragione della valenza sociale dei due servizi

DATO ATTO che, in ragione della valenza sociale dei due servizi, qualora fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di bisogno gravi e tali da rendere necessario attivare la prestazione, potrà essere autorizzato, a cura del Dirigente Responsabile del Servizio, l'esonero dalla compartecipazione sulla base di una relazione professionale prodotta dai Servizi sociali, il Dirigente potrà prevedere limiti temporali e condizioni all'esonero oltre che il monitoraggio dell'andamento del servizio;

PRESO ATTO dei risultati derivanti dall'applicazione del nuovo sistema elaborati sul flusso dell'ultimo quadrimestre 2016 che ha registrato un totale di circa 1000 domande processate di cui n. 700 riferite a utenti del servizio di assistenza domiciliare e n. 317 a utenti che fruiscono del servizio di consegna dei pasti a domicilio;

DATO ATTO che dalle risultanze dell'analisi dei dati, riportati nelle tabelle allegate sub 1) e 2) al presente atto, emerge che al 60% circa della utenza complessiva è stata applicata una tariffa di compartecipazione pari o inferiore a quella precedente che veniva calcolata sulla base del sistema cosiddetto a fasce;

DATO ATTO altresì che i valori costanti del servizio rispetto ad una media costante dell'utenza che presenta una situazione economica medio bassa, nel caso del SAD è stato garantito

un numero medio di ore mensili pari a circa n. 15 ore su un numero costante di circa 710 utenti con un valore medio di ISEE compreso tra € 10.000,00 e € 11.000,00 dimostra che il servizio viene garantito alla popolazione che presenta i bisogni maggiori;

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 il sistema di compartecipazione parametrico, sia per il servizio di assistenza domiciliare che per il servizio pasti a domicilio, per cui le tariffe vengono individuate al base al singolo ISEE;

CONSIDERATO che l'art. 10 del DPCM n. 159/2013 con cui è stato approvato il Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, prevede che la DSU ha validita' dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo, individuando in tal modo un termine unico di scadenza per tutte le attestazioni e non più, come previsto dalla normativa precedente ed abrogata, una validità di 12 mesi dal rilascio della DSU stessa;

DATO ATTO che per ottenere il rinnovo delle prestazioni sociali, i beneficiari dei servizi devono necessariamente ottenere una nuova attestazione ISEE i cui tempi di rilascio possono subire un ritardo a causa del numero elevato di persone che contemporaneamente si rivolgeranno ai centri di assistenza fiscale per tale adempimento;

RITENUTO opportuno prevedere una proroga della validità della DSU 2016 fino al 30 aprile 2017, atteso che l'eventuale applicazione della quota di compartecipazione nella misura massima dal momento della scadenza della DSU 2016, cioè dal 15 gennaio 2017, potrebbe aggravare ulteriormente le condizioni dell'utenza in parola che già versa in condizioni di particolare fragilità oltre che di limitata autonomia;

DATO ATTO che, qualora entro tale data i beneficiari degli interventi avessero provveduto a presentare la nuova DSU 2017, la quota di compartecipazione al servizio sarà adeguata a partire dal mese di rilascio dell'attestazione ISEE, laddove, in assenza della DSU 2017 entro il 30 aprile 2017, sarà applicata la quota di compartecipazione nella misura massima dal 01 maggio 2017 fino al rilascio della nuova attestazione ISEE 2017;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente *ad interim* del Servizio Sistema locale dei servizi sociali dott. Giuseppe Manto e dalla Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Udine, dott. Marina del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2017, sia per il servizio di assistenza domiciliare che per il servizio pasti a domicilio, il sistema di compartecipazione parametrico, per cui le tariffe vengono individuate al base al singolo ISEE;

2. di individuare per le finalità di cui al punto 1. del presente dispositivo i seguenti parametri, sia per il servizio di assistenza domiciliare che per il servizio pasti a domicilio:

Parametro	Importo euro	Note
Soglia di gratuità	Fino a 6.000,00	Parametro assimilato alla soglia di accesso alla Misura Attiva di Sostegno al Reddito (LR 15/2015 e ss.mm.ii.)
Soglia di compartecipazione massima	Oltre 30.000,01	Parametro assimilato alla soglia di accesso per il Fondo per l'Autonomia Possibile
Importo massimo SAD	20,00	
Importo massimo servizio pasti	8,15	

3. di prevedere che, qualora fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di bisogno gravi e tali da rendere necessario attivare la prestazione, potrà essere autorizzato, a cura del Dirigente Responsabile del Servizio, l'esonero dalla compartecipazione sulla base di una relazione professionale prodotta dai Servizi sociali, il Dirigente potrà prevedere limiti temporali e condizioni all'esonero oltre che il monitoraggio dell'andamento del servizio;
4. di prevedere una proroga della validità della DSU 2016 fino al 30 aprile 2017, stabilendo che, qualora entro tale data i beneficiari degli interventi avessero provveduto a presentare la nuova DSU 2017, la quota di compartecipazione al servizio sarà adeguata a partire dal mese di rilascio dell'attestazione ISEE;
5. di stabilire altresì che, in assenza della DSU 2017 entro il 30 aprile, sarà applicata la quota di compartecipazione al servizio nella misura massima a decorrere dal 01 maggio 2017 fino al rilascio della nuova attestazione ISEE 2017.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

F.to IL PRESIDENTE
(*Furio HONSELL*)

F.to IL SEGRETARIO SOSTITUTO
(*Roberto RUSSI*)